

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2092)

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei deputati BELLOCCHIO, CONTU, SERRENTINO,
DA MOMMIO, CUOJATI, VISCO, COLUCCI, POLLICE, ANTONI,
BRINA e ALPINI**

(V. Stampato Camera n. 3949)

*approvato dalla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) della
Camera dei deputati nella seduta dell'11 dicembre 1986*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 dicembre 1986*

Norme per richiamare in servizio temporaneo, fino al raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di finanza

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Ministro delle finanze può richiamare in servizio temporaneo fino al raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto, con il consenso degli interessati e anche in eccedenza agli organici, i sottufficiali che si trovino in ausiliaria, nonché i vicebrigadieri ed i

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

militari di truppa della Guardia di finanza che possiedono i seguenti requisiti:

a) abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, una qualifica non inferiore a « superiore alla media » e non siano stati sanzionati disciplinarmente;

b) non siano rimasti assenti dal servizio, sempre nell'ultimo quinquennio, per malattia, licenza di convalida od aspettativa per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;

c) siano dichiarati meritevoli dal comandante di Corpo.

2. I soggetti richiamati a norma del comma 1 non possono essere mantenuti in servizio oltre il 31 dicembre 1989.

3. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata solo nei limiti della maggiore spesa autorizzata, per ciascun anno, dall'articolo 2.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo e 560 milioni per l'anno 1987 e in lire 1 miliardo e 450 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3001 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1987 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.